Parere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91, sullo schema di decreto legislativo, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Repertorio atti n. 155/CU del 27 ottobre 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta straordinaria del 27 ottobre 2026:

VISTA la "direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" e, in particolare, l'articolo 12, il quale prevede:
- al comma 1, che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i principi e criteri direttivi specificatamente elencati al medesimo comma;
- al comma 2, che i decreti legislativi, di cui al citato comma 1, sono adottati previo parere della Conferenza unificata;
- al comma 3, che dall'attuazione del medesimo articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

VISTA la nota prot. DAGL n. 10169 del 7 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 15239, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha:
- trasmesso lo schema di decreto legislativo in titolo, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, corredato dalle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;
- rappresentato che il medesimo schema di decreto legislativo è stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per i seguiti di competenza, atteso il termine di scadenza della delega (11 agosto 2026);

VISTA la nota prot. DAR n. 15269 del 10 agosto 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 24 settembre 2026;

VISTA la comunicazione del 14 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16793, con la quale la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato la richiesta del Coordinamento Interregionale AREA Prevenzione e Sanità Pubblica di posticipare la suddetta riunione tecnica, al fine di consentire un ulteriore approfondimento per l'acquisizione di maggiori elementi di confronto;

VISTA la nota prot. DAR n. 16829 del 14 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accoglimento della suddetta richiesta, ha posticipato la citata riunione tecnica, già convocata per il giorno 24 settembre 2026, al giorno 5 ottobre 2026;

VISTA la comunicazione del 1° ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17992, con la quale la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in vista della suddetta riunione tecnica, in riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo, ha inviato due documenti contenenti, rispettivamente, le osservazioni e proposte emendative formulate dal Coordinamento Interregionale Prevenzione, nonché le osservazioni espresse dalla Sub Area Salute e Sicurezza sul Lavoro della medesima Commissione;

VISTA la nota prot. n. 29852 del 1° ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17964, con la quale il Coordinamento tecnico ambiente della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in vista della suddetta riunione tecnica, ha inviato un documento contenente osservazioni e proposte emendative sullo schema di decreto legislativo in titolo;

VISTA la nota prot. DAR n. 18018 del 1° ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI la citata nota prot. n. 29852 del 1° ottobre e la comunicazione acquisita in pari data al prot. DAR n. 17992, con le quali, rispettivamente, il Coordinamento tecnico ambiente della Commissione ambiente, energia e sostenibilità e la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno inviato i documenti recanti le osservazioni e le proposte emendative formulate sullo schema di decreto legislativo indicato in titolo;

VISTA la comunicazione del 2 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18099, con la quale il Coordinamento tecnico ambiente della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, facendo seguito alla suddetta nota prot. DAR n. 18018 del 1° ottobre 2026, ha trasmesso un documento contenente le osservazioni e le proposte emendative sullo schema di decreto legislativo in titolo, inerenti all'ambito infrastrutture e mobilità;

VISTA la nota prot. n. 30109 del 2 ottobre 2026, acquisita, in pari data al prot. DAR n. 18124, con la quale il suddetto Coordinamento tecnico, facendo seguito alla citata nota prot. n. 29852 del 1° ottobre 2026, ha comunicato che, per un mero disguido, nel documento trasmesso con la medesima nota non è stata riportata la proposta emendativa da inserire nell'allegato XI, dopo il titolo "1. Parametri aggiuntivi della qualità dell'aria" ed ha pertanto ritrasmesso il documento contenente le proposte emendative formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, comprensivo anche della suddetta proposta di emendamento all'allegato XI;

VISTA la nota prot. DAR n. 18147 del 2 ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista della riunione tecnica convocata per il giorno 5 ottobre 2026, ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, la citata comunicazione del 2 ottobre 2026, acquisita al prot. DAR n. 18099, e la suddetta nota prot. n. 30109 del 2 ottobre 2026;

VISTA la comunicazione del 5 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18259, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, facendo seguito agli esiti della riunione tecnica tenutasi in pari data, ha inviato nuovamente il contributo della sopracitata Sub Area Salute e Sicurezza sul Lavoro e un documento, concernente le proposte emendative dei Coordinamenti tecnici delle Commissioni ambiente, energia e sostenibilità, salute e infrastrutture, mobilità e governo del territorio della medesima Conferenza, rappresentando, altresì, che tale documento - rispetto alla versione trasmessa in precedenza dal medesimo Coordinamento tecnico ambiente della Commissione ambiente energia e sostenibilità - è stato integrato con la proposta della Provincia autonoma di Bolzano e con le proposte emendative e le osservazioni degli altri Coordinamenti;

VISTA la nota prot. DAR n. 18262 del 5 ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la richiesta all'ANCI di comunicare la propria posizione in merito, già espressa nel corso della riunione tecnica del 5 ottobre 2026;

VISTA la nota prot. n. 209103 del 7 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18474, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha

trasmesso un documento contenente una griglia riportante i propri pareri in merito alle proposte riunite dei Coordinamenti ambiente, energia e sostenibilità, salute, infrastrutture, mobilità e governo del territorio e della Provincia autonoma di Bolzano, rappresentando di restare in attesa delle proposte dell'ANCI, così come concordato nel corso della suddetta riunione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 18534 dell'8 ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la richiesta all'ANCI di trasmettere le proprie osservazioni, nonché alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di esprimere il relativo parere tecnico;

VISTA la comunicazione del 15 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19029, con la quale l'ANCI ha inviato un documento contenente le osservazioni e le proposte emendative sullo schema di decreto legislativo in titolo;

VISTA la nota prot. DAR n. 19055 del 15 ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la richiesta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di comunicare la propria posizione in merito;

VISTA la comunicazione del 19 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19200, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso un documento recante la posizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in ordine alle proposte emendative formulate dall'ANCI con la citata comunicazione del 15 ottobre 2026;

VISTA la nota prot. DAR n. 19249 del 20 ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto documento alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la richiesta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di trasmettere un documento unitario contenente i propri pareri in merito alle osservazioni e alle proposte emendative formulate dall'ANCI, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. n. 217295 del 19 ottobre 2026, acquisita il 20 ottobre 2026 al prot. DAR 19255, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso un documento recante i propri pareri in merito alle proposte emendative riunite dei Coordinamenti ambiente, energia, sostenibilità, salute, infrastrutture, mobilità e governo del territorio, della Provincia autonoma di Bolzano e dell'ANCI, ivi rappresentando che, in riferimento

agli articoli 26 e 28 dello schema di decreto legislativo in titolo, la posizione conclusiva del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica era in corso di definizione con le amministrazioni statali interessate;

VISTA la comunicazione del 20 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19260 e trasmessa il 21 ottobre 2026, con nota prot. DAR n. 19359, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato il parere favorevole condizionato allo stralcio integrale del Titolo II dello schema di decreto legislativo in titolo;

VISTA la comunicazione del 20 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19261 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 19284, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento recante un chiarimento in riferimento alla proposta emendativa n. 2, di cui all'articolo 16, comma 19, dello schema di decreto legislativo in titolo;

VISTA la nota prot. DAR n. 19298 del 20 ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto documento alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 21 ottobre 2026;

VISTA la comunicazione del 20 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19321, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel fare riferimento alla comunicazione relativa agli ulteriori chiarimenti di ANCI, successivi alle controdeduzioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmessa con la citata nota prot. DAR n. 19284 del 20 ottobre 2026 e, in particolare, alla proposta emendativa n. 2, di cui all'articolo 16, comma 19 (precedentemente ritenuta non accoglibile), ha evidenziato che la medesima, alla luce dei menzionati chiarimenti, poteva ritenersi accoglibile;

VISTA la nota prot. DAR n. 19333 del 20 ottobre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 22 ottobre 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto il rinvio del punto, iscritto all'ordine del giorno della medesima seduta, precisando che la questione in esame coinvolge tre

Commissioni - delle quali una ha espresso parere favorevole, una parere contrario e un'altra parere favorevole condizionato - e che sarebbe stato opportuno un confronto a livello politico con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con l'obiettivo di raggiungere una posizione unitaria tra le medesime regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

- l'ANCI si è associata alla suddetta richiesta di rinvio, rappresentando il proprio parere favorevole;
- l'UPI ha espresso parere favorevole, non formulando comunque osservazioni in ordine alla suddetta richiesta di rinvio;
- il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla richiesta di rinvio dell'esame del punto, formulata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'evidenziare che il termine per l'esercizio della delega in titolo scade l'11 novembre 2026, ha chiesto che il rinvio del punto fosse limitato ai primi giorni della settimana seguente e ha pertanto proposto la convocazione di una seduta straordinaria di questa Conferenza entro il giorno 27 ottobre 2026, attesa la necessità del successivo esame da parte delle competenti commissioni parlamentari;
- il Presidente di questa Conferenza ha assentito alla richiesta di convocazione di una seduta straordinaria di questa Conferenza, entro il termine indicato dal Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo;

VISTI gli esiti della medesima seduta del 22 ottobre 2026, nel corso della quale il punto è stato dunque rinviato su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. n. 223267 del 27 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19729 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 19737, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso, in vista della seduta del 27 ottobre 2026 di questa Conferenza, convocata per l'esame dello schema di decreto legislativo di che trattasi, un documento recante la posizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito alle proposte emendative relative allo schema di decreto legislativo in titolo, riportate nel medesimo documento e formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che nel corso della seduta straordinaria del 27 ottobre 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di cui trattasi, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative già dichiarate accoglibili in sede tecnica dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle ulteriori proposte emendative concordate, in data 23 ottobre 2026, con la competente Direzione ministeriale e con l'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, specificando che tra queste ultime è compresa la modifica del Titolo II dello schema di decreto legislativo in titolo, che rinvia ad un atto di normazione secondaria la disciplina della qualità dell'aria *indoor,* la cui applicazione

decorrerà dal 1° gennaio 2030, come riportato nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;

- l'ANCI, nel ringraziare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per le modifiche accolte, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di cui trattasi, con la richiesta di mantenere alto il livello di collaborazione per quanto riguarda adeguate risorse e strumenti di accompagnamento per gli enti locali, nonché di predisporre campagne informative e di sensibilizzazione degli enti locali;
- l'UPI ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di cui trattasi;
- il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel ricordare di aver dato la propria disponibilità, nel corso della seduta del 22 ottobre 2026 di questa Conferenza, a rinviare l'esame dello schema di decreto legislativo di cui trattasi al fine di trovare una sintesi su un argomento così importante, ha preso atto della posizione, non favorevole, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in merito a quanto rappresentato nel documento allegato alla citata nota prot. n. 223267 del 27 ottobre 2026;
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla luce di quanto rappresentato dal Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, hanno espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo in titolo;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91, sullo schema di decreto legislativo, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

CF/IA

27 OTTOBRE 2026

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
26/154/CU01/C5

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE E PER UN'ARIA PIÙ PULITA IN EUROPA".

Parere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91

Punto 01) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato:

- **all'accoglimento delle proposte emendative già dichiarate accoglibili in sede tecnica dal MASE;**
- **all'accoglimento delle ulteriori proposte emendative concordate in data 23 ottobre 2026 con la competente direzione e l'Ufficio legislativo del MASE. Tra queste ultime, è compresa la modifica del Titolo II del decreto in oggetto, che rinvia ad un atto di normazione secondaria la disciplina della qualità dell'aria indoor, la cui applicazione decorrerà dal 1° gennaio 2030.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome richiama la necessità di intervenire con norme finanziarie adeguate a coprire gli oneri conseguenti agli adempimenti aggiuntivi o maggiormente stringenti di questa norma rispetto alla precedente delegati alle Regioni.

Proposte emendative:

Proposta ablativa (vincolante)

Al TITOLO I dopo le parole "Dell'aria ambiente" è soppressa la parola "*outdoor*"

Motivazione

Manca definizione di aria ambiente outdoor, la definizione è relativa ad aria ambiente, coerentemente con la direttiva, proposta già ritenuta accoglibile dal MASE in sede tecnica.

Proposta additiva (vincolante)

1.2bis

All'art. 1 (Principi e finalità), è inserito il comma 2-bis:

"Ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente è evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, l'eccesso di stazioni di misurazione."

Motivazione

Si chiede che venga inserito esplicitamente nel Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2024/2881 un passaggio che era già presente nel D.Lgs. 155/2010, all'art. 1, comma 4, lettera g), e che, per quanto emerso nei vari GdL, si era assunto essere implicitamente mantenuto. Si ritiene importante che tale principio venga mantenuto in maniera esplicita anche nel nuovo decreto, evitando possibili ambiguità interpretative. Proposta già accolta dal MASE in sede tecnica.

Proposta ablativa

3.2

All'art. 3, comma 2, dopo le parole *"Il Coordinamento assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto,"* è soppressa la parola *"anche"*

Motivazione

Riformulazione del MASE condivisa dalla Regioni

Proposta sostitutiva (vincolante)

5.1

All'art. 5, comma 1, le parole "*riesaminano le precedenti classificazioni delle zone*" sono sostituite con "*effettuano la classificazione delle zone*"

Motivazione

La prima classificazione va fatta rispetto alla nuova zonizzazione, non è quindi un riesame della precedente classificazione, proposta già accolta dal MASE.

Proposta ablativa (vincolante)

11.5

All'art. 11, comma 5 sono eliminate le parole "*anche*" e "*laddove richiesto*"

Motivazione

Non è specificato chi può richiedere il supporto di Ispra e ENEA. Comunque, gli scenari emissivi elaborati per i piani di qualità dell'aria devono necessariamente essere coerenti con quelli nazionali elaborati ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2018. Proposta già accolta dal MASE.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata

Proposta additiva (vincolante)

11.5

All'art. 11 è aggiunta la parola *"Stato"* nel secondo periodo del comma 5, prima delle parole " *le Regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra gli scenari elaborati ai sensi del presente comma*".

Motivazione

L'aggiunta è necessaria al fine di attribuire una corresponsabilità dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome. Aggiunta condivisa dallo Stato.

Proposta additiva

11.5

All'art. 11, si propone l'aggiunta, dopo l'ultimo periodo del comma 5, della seguente frase:

"I piani e i programmi settoriali sopra citati devono recepire nei propri scenari gli obiettivi e gli indicatori relativi agli inquinanti atmosferici dei piani di qualità dell'aria, al fine di contribuire alla riduzione emissiva attesa nei settori e per gli inquinanti di competenza."

Motivazione

Si ritiene necessario l'inserimento, anche in forza del mandato della legge delega (art. 12 comma 1 lettera a) al fine di specificare la modalità di correlazione e coerenza tra i piani, affinché le misure di qualità dell'aria trovino concreta corrispondenza e attuazione nei piani concorrenti. Non accolta dal MASE.

Proposta sostitutiva (vincolante)

11.6

All'art. 11, comma 6 , dopo le parole *"responsabile della promozione dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione e coordina la partecipazione dei soggetti nazionali"* la parola *"agli"* è sostituita dalle parole *"coinvolti negli"*.

Motivazione

Refuso. Proposta già accolta dal MASE.

Proposta additiva (vincolante)

12.1

All'art. 12, al termine del comma 1 sono inserite le parole *"secondo quanto previsto dall'Allegato X, punto 2."*

Motivazione

E' opportuno inserire il riferimento all'allegato pertinente all'espletamento dell'obbligo informativo citato. Proposta già accolta dal MASE.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata
SEGRETERIA

Proposta additiva (vincolante)

13.3bis

All'art. 13 è inserito un comma *"3-bis. Il Coordinamento adotta indirizzi comuni per l'applicazione degli atti esecutivi di cui al comma 3."*

Motivazione

E' opportuno inserire l'emendamento poiché non tutte le Regioni dispongono di un modello regionale per la stima degli eventi sahariani, e le detrazioni sono sempre state effettuate sulla base dei risultati dei modelli gestiti a livello ministeriale. La necessità di sottrarre il contributo sahariano nasce con la nuova norma, per l'introduzione di limiti per le PM maggiormente restrittivi. La Proposta è stata così riformulata dal MASE e condivisa dalla Regioni,

Proposta additiva (vincolante)

14.4

All'art. 14 al comma 4 dopo le parole *"Nell'ambito del Coordinamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le Regioni e le province autonome condividono informazioni finalizzate alla predisposizione delle tabelle di marcia di cui al presente articolo"* sono inserite le parole *"inclusi gli scenari emissivi e le pianificazioni nazionali che possano avere un impatto sulla qualità dell'aria,".*

Motivazione

La proposta iniziale delle Regioni è stata così riformulata dal MASE in sede Tecnica e condivisa poi dalla Regioni in sede interregionale.

Proposta sostitutiva

14.5

All'art.14, al comma 5, l'alinea e la lettera a) sono sostituite dai seguenti

5. Durante il periodo di proroga del termine di conseguimento di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e, se del caso, le autorità statali coinvolte per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, provvedono affinché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le misure contenute nella tabella di marcia, aggiornata conformemente alla lettera b) del presente comma, sono in corso di attuazione, come dimostrato dalla regione o dalla provincia autonoma e, se del caso, dalle autorità statali coinvolte per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, mediante una relazione di attuazione, comprendente proiezioni aggiornate delle emissioni e, se possibile, delle concentrazioni fornite alla Commissione europea ogni due anni e mezzo e per la prima volta entro il 30 giugno 2031;

Motivazione

Come sopra l'emendamento è volto a prevedere un ruolo dello Stato e delle autorità statali qualora per il raggiungimento dei valori limite nei termini stabiliti sia necessaria l'adozione di misure nazionali, come previsto dalla legge delega e confermato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 23 luglio 2026. Non condivisa dal MASE.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Conferenza Unificata

Proposta sostitutiva (vincolante)

14.6

All'art. 14, il comma 6 è sostituito dal seguente "*Durante il periodo di proroga del termine di conseguimento di cui al comma 1, tutte le Amministrazioni interessate assicurano l'attuazione delle misure individuate ai sensi dell'articolo 16 bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica alla Commissione europea lo stato di attuazione del Piano, insieme alle relazioni delle Regioni sullo stato di attuazione delle tabelle di marcia di cui alla lettera d) del comma 5, comprensive delle misure attivate ai sensi dell'articolo 16, comma 13 bis*".

Motivazione

L'emendamento è volto a disciplinare le competenze fra Stato e Regioni nel periodo di proroga del termine di conseguimento della conformità ai valori limite fissati per PM10, PM2,5, biossido di azoto, benzene o benzo(a)pirene. **Testo condiviso a seguito di riformulazione congiunta in sede tecnica con gli uffici del MASE.**

Proposta sostitutiva (vincolante)

14.10

All'art. 14, al comma 10 è sostituito dal seguente "*In caso di obiezioni da parte della Commissione europea, le Regioni o le province autonome interessate, anche attivando le procedure previste dall'art. 16 comma 13.bis, rettificano la tabella di marcia affinché soddisfi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 oppure ne presentano una nuova*".

Motivazione

L'emendamento è volto a prevedere il coinvolgimento dello Stato in caso di obiezioni della Commissione europea sulle tabelle di marcia. **Testo condiviso a seguito di riformulazione congiunta in sede tecnica con gli uffici del MASE.**

Proposta sostitutiva (vincolante)

14.12

All'art. 14, comma 12, dopo le parole "*In sede di Coordinamento*" le parole "*le Regioni e le province autonome possono definire*" sono sostituite dalle parole "*sono definite*".

Motivazione

L'emendamento è volto a prevedere la necessità e non solo l'eventualità del ruolo del Coordinamento nell'individuazione di modalità comuni per l'applicazione degli atti di esecuzione. Già accolta dal MASE.

Proposta sostitutiva (vincolante)

14.13

All'art. 14, comma 13 dopo "*Il Coordinamento*" le parole "*può monitorare e supportare*" sono sostituite dalle parole "*monitora e supporta*".

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata
SEGRETERIA

Motivazione

Emendamento volto a prevedere la necessità e non solo l'eventualità del ruolo del Coordinamento nel monitoraggio e supporto all'attività istruttoria delle Regioni e delle province autonome nella predisposizione della documentazione per la proroga. Già accolta dal MASE.

Proposta additiva

16.2

All'art. 16, alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo "*Le Regioni e le Province Autonome, qualora sia necessaria l'adozione di misure nazionali di risanamento della qualità dell'aria ambiente al fine del raggiungimento dei valori limite entro il termine stabilito, comprese quelle di cui all'Allegato VIII, lettera B, richiedono alle autorità statali l'individuazione di tali misure nell'ambito di quanto previsto al comma 14. In tal caso, la tabella di marcia conterrà sia misure adottate dalle autorità regionali, sia misure adottate dalle autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi, corredate dalle opportune valutazioni di riduzioni emissive.*"

Motivazione

L'emendamento è volto a prevedere un ruolo delle autorità statali qualora per il raggiungimento dei valori limite nei termini stabiliti sia necessaria l'adozione di misure nazionali, come previsto dalla legge delega e confermato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 23 luglio 2026. Infatti si evidenzia che l'articolo 16 è in contrasto con la direttiva 2881/2024 in cui si afferma che devono essere prese in considerazione almeno le misure nazionali, regionali, locali di cui all'allegato VIII lettera B. Le misure di competenza nazionale dell'allegato VIII lettera B possono essere prese in considerazione soltanto dal piano nazionale. Infatti, non tutte le misure dell'allegato VIII lettera B sono di competenza amministrativa e legislativa delle Regioni o degli enti locali. Inoltre, alcune misure regionali o nazionali sono programmate sulla base di stanziamenti di risorse a carico dello Stato. Il decreto, così impostato, non è pienamente conforme con l'art. 12 della Legge 91/2025 con particolare riferimento alla sinergia intersettoriale. Infatti, le Regioni competenti alla pianificazione per la qualità dell'aria non hanno il potere legislativo e amministrativo necessario a prevedere le misure di integrazione e coordinamento tra gli atti regionali di pianificazione e programmazione della qualità dell'aria con quelli di autorità competenti nazionali ad esempio per i settori dell'energia, porti, trasporti, industria.

È necessario pertanto l'intervento dello Stato, oltre che delle Regioni. Attuando un modello di governance più efficiente e un rafforzamento in chiave cooperativa dei rapporti stato – Regioni. Nell'emendamento proposto si rende permanente la redazione e l'aggiornamento del piano d'azione nazionale redatto dalla cabina di Regia, quale strumento di pianificazione nazionale che affianca i piani regionali. Non accolta dal MASE.

Proposta additiva

16.2bis

All'art. 16, dopo il comma 2 è inserito il comma "*2 bis. Nell'ambito del Coordinamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, coinvolgendo le altre autorità statali competenti, le Regioni e le province autonome condividono informazioni finalizzate alla predisposizione delle tabelle di marcia di cui al presente articolo, valutando quali eventuali programmi nazionali e risorse europee siano utilizzabili ai fini della definizione della medesima tabella di marcia.* "

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Conferenza Unificata SEGRETERIA

Motivazione

L'emendamento è volto a prevedere un ruolo delle autorità statali qualora per il raggiungimento dei valori limite nei termini stabiliti sia necessaria l'adozione di misure nazionali, come previsto dalla l. delega e confermato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 23 luglio 2026. Non accolta dal MASE.

Proposta sostitutiva (vincolante)

16.9

Il comma 9 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente "*I piani e nelle tabelle di marcia possono includere le misure di cui all'articolo 18 comma 4, e le misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini*".

Motivazione

L'emendamento è volto a prevedere il coinvolgimento dello Stato nella redazione delle tabelle di marcia. **Testo condiviso a seguito di riformulazione congiunta in sede tecnica con gli uffici del MASE.**

Proposta additiva

16.11

Al comma 11 dell'articolo 16, all'inizio del periodo sono inserite le parole "*Lo Stato*".

Motivazione

Come sopra prevedere il coinvolgimento dello Stato. Non accolta dal MASE.

Proposta additiva (vincolante)

16.13bis

All'articolo 16 dopo il comma 13 è inserito il comma 13-bis:

13.bis Nel caso in cui risulti che i piani e le tabelle di marcia regionali non consentono il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni o le Province autonome richiedono l'approvazione di ulteriori misure nazionali ai sensi dell'art. 16.bis. Tali misure andranno a integrare nei piani e nelle tabelle di marcia le misure adottate dalle autorità regionali, al fine di concorrere al raggiungimento dei valori limite nei tempi previsti.

Motivazione

L'emendamento è volto a prevedere un ruolo delle autorità statali qualora per il raggiungimento dei valori limite nei termini stabiliti sia necessaria l'adozione di misure nazionali, come previsto dalla legge delega e confermato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 23 luglio 2026. **Testo condiviso a seguito di riformulazione congiunta in sede tecnica con gli uffici del MASE.**

Proposta additiva

16.18bis

All'articolo 16 dopo il comma 18 è inserito il comma 18-bis:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Conferenza Unificata

18-bis. Resta salva la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali aggiuntive rispetto a quelle previste ai commi precedenti al fine di concorrere al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria.

Motivazione

L'emendamento è volto a fare salvo il ruolo delle autorità statali. Non accolta dal MASE.

Proposta additiva

16.19

Al comma 19 dell'articolo 16, dopo le parole *"Il Sindaco o la diversa autorità individuata dalle Regioni o dalle province autonome, o il Prefetto ai sensi dell'articolo 6 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono all'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore"* sono inserite le parole *" e dell'utilizzo dei generatori di calore per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa e degli abbruciamenti in campo aperto."*

Motivazione

L'integrazione proposta intende estendere il campo di applicazione del comma 19 dell'articolo 16 ai generatori di calore domestici a biomassa e agli abbruciamenti all'aperto. Limitare l'operatività della disposizione alla sola circolazione stradale comporterebbe una sbilanciata e parziale efficacia della misura rispetto alle reali fonti emissive. L'esplicita menzione di tali settori nella normativa nazionale garantisce la piena simmetria con le azioni previste dai piani regionali conferendo all'autorità locali un quadro di poteri di intervento organico e completo. Non si comprende la motivazione della non accoglibilità da parte del MASE (La norma fa richiamo ai poteri del Sindaco di cui al Codice della strada, per cui i generatori di calore sono inconferenti) e si ribadisce la proposta, ritenuta vincolante, ritenendo che il riferimento al codice della strada sia relativo alle competenze del Prefetto, e comunque eventualmente emendabile con inserimento dei corretti riferimenti. Non accolta dal MASE.

Proposta additiva

16.19

Al comma 19 dell'articolo 16, dopo le parole "*La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra Regioni o province autonome e autorità competente a adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione*" sono aggiunte le parole "*e di utilizzo dei generatori di calore per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa e degli abbruciamenti in campo aperto*".

Motivazione

Come sopra.

Proposta additiva

16.19

Al comma 19 dell'articolo 16, dopo le parole "*il Sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 285 del 1992*," sono aggiunte le parole

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Conferenza Unificata

"all'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e all'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Motivazione

Come sopra.

Proposta additiva (vincolante)

16 bis

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente articolo 16 bis:

"1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la qualità dell'aria, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'autorità politica delegata, e composto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per gli affari europei le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Le funzioni operative di supporto e segreteria alla Cabina di regia sono assicurate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. La Cabina di regia approva, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le misure elaborate dal Comitato tecnico di cui al comma 3. Le deliberazioni della Cabina di regia sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e contengono, altresì, l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate.

3. È costituito, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato tecnico per la qualità dell'aria, di seguito denominato «Comitato», con il compito di individuare con cadenza almeno biennale o inferiore laddove richiesto ai sensi dell'articolo 16 comma 13bis, le misure di carattere nazionale volte a concorrere al raggiungimento dei parametri di qualità dell'aria. Il Comitato svolge, altresì, le attività volte alla revisione e all'aggiornamento del Piano di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Il Comitato è presieduto dal direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ed è composto dai direttori generali competenti per materia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari europei, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, della Ragioneria generale dello Stato, nonché da tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e uno dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), da un rappresentante di ciascuna delle Regioni che richieda l'adozione di misure nazionali ai sensi dell'art. 16, nonché da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), uno dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e uno dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il Comitato è istituito senza oneri a carico dello Stato e ai soggetti che partecipano,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata
SEGRETERIA

a qualsiasi titolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e le relative attività istruttorie sono svolte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con le risorse disponibili a legislazione vigente, provvede al monitoraggio dell'attuazione delle misure - verificandone gli effetti in termini di riduzioni emissive e gli eventuali impedimenti, in coordinamento con le altre Amministrazioni competenti per l'attuazione delle misure medesime, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In caso di mancata o tardiva attuazione delle misure, il Comitato riferisce alla Cabina di regia di cui al comma 1, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. Fino alla data di insediamento del Comitato di cui al comma 3, all'elaborazione delle misure di carattere nazionale di cui al medesimo comma 3 provvede la Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

6. A decorrere dalla data di insediamento del Comitato di cui al comma 3, la Cabina di regia di cui al decreto-legge n. 131 del 2024 è soppressa e il Comitato succede nelle relative funzioni."

Motivazione

L'articolo prevede la costituzione di una cabina di regia e di un comitato tecnico di supporto per la condivisione fra Stato, Regioni e Province Autonome delle misure da intraprendere per il rientro della qualità dell'aria nei limiti previsti dalla nuova direttiva. **Testo condiviso a seguito di riformulazione congiunta in sede tecnica con gli uffici del MASE.**

Proposta additiva (vincolante)

17.1

Il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. *Se in determinate aree che coprono almeno una zona i livelli dell'ozono nell'aria superano il relativo valore obiettivo di cui all'Allegato I, sezione 2, le Regioni e le province autonome predispongono piani per la qualità dell'aria per tali aree. Tali piani, contenenti le informazioni di cui all'Allegato VIII, lettera A, stabiliscono misure adeguate a raggiungere il valore obiettivo per l'ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Per la predisposizione dei piani sono prese in considerazione almeno le misure di cui all'Allegato VIII, lettera B ed eventuali ulteriori misure ai sensi dell'articolo 16 bis. Tali piani per la qualità dell'aria sono predisposti al massimo entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore obiettivo per l'ozono.*"

Motivazione

Le considerazioni fatte per l'art 16 sono ancora più stringenti per l'articolo 17. I piani di qualità dell'aria per l'ozono devono ancora di più privilegiare il livello nazionale per le seguenti motivazioni.

Il considerando (26) della direttiva prevede che gli obiettivi e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono "dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e dagli impegni di riduzione delle emissioni previsti nella direttiva (UE) 2016/2284 e, se del caso, dall'attuazione di provvedimenti efficaci sotto il profilo dei costi, tabelle di marcia e piani per la qualità dell'aria". Coerentemente, l'articolo 19 della direttiva al comma 2 ultimo capoverso dispone che "Per le unità territoriali in cui il valore obiettivo per l'ozono è superato, gli Stati membri provvedono affinché il pertinente programma nazionale di controllo

CONSIGLIO DEI MINISTRI Conferenza Unificata

dell'inquinamento atmosferico elaborato a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 comprenda misure riferite ai precursori dell'ozono contemplati da tale direttiva".

Si ritiene pertanto che l'articolo 17 così proposto non sia conforme alla direttiva e si richiama la necessità di modificarlo, dando un ruolo preminente alla pianificazione statale (PNCIA).

Testo condiviso a seguito di riformulazione congiunta in sede tecnica con gli uffici del MASE.

Proposta additiva

17.1bis

All'articolo 17 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:

1-bis. Le Regioni e le Province Autonome, qualora sia necessaria l'adozione di misure nazionali di risanamento della qualità dell'aria ambiente al fine del raggiungimento del valore obiettivo per l'ozono entro il termine stabilito, comprese quelle di cui all'Allegato VIII, lettera B, richiedono alle autorità statali l'individuazione di tali misure.

Motivazione

Come sopra si ritiene necessario un maggiore coinvolgimento dello Stato in particolare per il parametro ozono. Tale proposta è ritenuta proposta vincolante. Non accolta dal MASE.

Proposta additiva (vincolante)

17.6bis

All'articolo 17 dopo il comma 6 è inserito il comma 6-bis:

6-bis. Il Coordinamento di cui all'articolo 3, può definire appositi indirizzi circa i criteri generali di valutazione del potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono, ai fini della decisione di predisporre o meno un piano o una tabella di marcia per la riduzione dei livelli di ozono.

Motivazione

Come sopra si ritiene necessario un maggiore coinvolgimento dello Stato in particolare per il parametro ozono. La proposta riformulata dal MASE è condivisa dalle Regioni e Province autonome.

Proposta additiva

18.5bis

All'articolo 18 dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis:

5-bis. Resta salva la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali aggiuntive rispetto a quelle previste ai commi precedenti al fine di concorrere al raggiungimento dei valori di qualità dell'aria.

Motivazione

L'emendamento è volto a prevedere un ruolo delle autorità statali qualora per il raggiungimento dei valori limite nei termini stabiliti sia necessaria l'adozione di misure nazionali, come previsto dalla l. delega e confermato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 23 luglio 2026. Non accolta dal MASE.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata
SEGRETERIA

Proposta additiva

18.7

All'articolo 18, comma 7, dopo le parole "*gruppi sensibili della popolazione,*" sono inserite le parole "*gli operatori sanitari*".

Motivazione

Si segnala che nel comma 7 il riferimento agli altri organismi sanitari non è chiaro. Si ribadisce che gli operatori sanitari devono essere parte attiva nella definizione del piano d'azione.

Proposta additiva (vincolante)

20.1

Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 20 sono aggiunte infine le seguenti parole "*secondo quanto previsto dall'Allegato X*".

Motivazione

La proposta è finalizzata ad individuare l'allegato pertinente per la diffusione delle informazioni di carattere sanitario. Proposta condivisa dal MASE.

Proposta sostitutiva

20.3

Il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della salute, mette a disposizione delle Regioni, delle province autonome e del pubblico le informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui comportamenti di riduzione e protezione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico e ne incoraggiano la divulgazione nei luoghi frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili, come le strutture sanitarie, secondo quanto previsto dall'Allegato X.

Motivazione

Al fine di assicurare un'informazione omogenea e coerente sull'intero territorio nazionale, si ritiene che i contenuti relativi agli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute debbano essere predisposti a livello nazionale e successivamente resi disponibili alle amministrazioni regionali e locali per la relativa diffusione istituzionale. Relativamente alle informazioni di carattere sanitario, nell'articolato non c'è alcun riferimento all'allegato pertinente, l'allegato X, che andrebbe citato in quanto indica quali siano le informazioni sanitarie da fornire.

Proposta sostitutiva (vincolante)

23.1

Al comma 1 dell'articolo 23 le parole "*articoli 16, commi da 1 a 3 e da 6 a 12, 17, commi da 1 a 3, e 18, commi da 1 a 4*" sono sostituite dalle parole "*16 (commi da 1 a 3, da 6 a 12, 13bis e 14), 16bis, 17, (commi da 1 a 3) e 18 (commi da 1 a 4)*".

CONSIGLIO DEI MINISTRI Unificata PRESIDENZA DEL SEGRETERIA

Motivazione

La proposta si rende necessaria per coordinare il comma in esame con le proposte emendative formulate. **Testo condiviso a seguito di riformulazione congiunta in sede tecnica con gli uffici del MASE.**

Proposta additiva (vincolante)

Allegato IV

Alla fine del punto D comma 2 dell'allegato IV dopo le parole "*nonché informazioni sulla rappresentatività spaziale di tutti i punti di campionamento*" sono aggiunte le parole "*nelle zone in cui sono superate le soglie di valutazione*".

Motivazione

La proposta è coerente con quanto illustrato negli Atti esecutivi predisposti dalla Commissione europea. La direttiva non richiede esplicitamente di calcolare la rappresentatività spaziale, per i punti non obbligatori situati nelle zone sotto le soglie di valutazione. Nel caso di zone sottosoglia in quanto i valori sono piuttosto bassi (ad esempio le zone per SO2, CO, metalli), la valutazione può essere effettuata tramite stima obiettiva, senza necessità di ricorrere a modelli o misure indicative. In alternativa, se l'obbligo della definizione dell'area di rappresentatività spaziale verrà esteso anche alle zone sottosoglia, sarà necessario consentire una valutazione semplificata della rappresentatività spaziale anche basata su una stima obiettiva (senza necessità di modelli o misure indicative) coerentemente con l'art. 6 c.2. Accolta dal MASE.

Proposta sostitutiva

Allegato V

All'alinea del punto G dell'allegato V, le parole "*del modello, l'ENEA assicura che*" sono sostituite dalle parole "*dei modelli, l'ENEA in collaborazione con ISPRA e le ARPA assicura che*".

Motivazione

La proposta è finalizzata a valorizzare il ruolo già attivo delle ARPA e di ISPRA nelle attività modellistiche a livello nazionale, attraverso il coordinamento di ENEA. Non accolta dal MASE.

Proposta sostitutiva (vincolante)

Allegato VI

Il punto B dell'allegato VI è così sostituito:

"*B. Dimostrazione dell'equivalenza*

1. È possibile utilizzare qualsiasi altro metodo di campionamento e misurazione a condizione che si riesca a dimostrare, nell'ambito delle procedure di approvazione di cui all'art.10, comma 6 e con riferimento alle Linee guida di cui al successivo punto 3, che esso dà risultati equivalenti a quelli dei metodi di riferimento di cui alla lettera A del presente Allegato o, nel caso del particolato, qualsiasi altro metodo per il quale si riesca a dimostrare la sussistenza di un rapporto coerente con il metodo di riferimento prescritto, come un metodo di misurazione automatica conforme ai requisiti previsti dalla norma EN 16450:2017 «Ambient air - Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5)». In tal caso, i risultati ottenuti con tale altro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata
SEGRETERIA

metodo devono essere rettificati con un fattore di correzione per ottenere risultati equivalenti a quelli che si sarebbero conseguiti con il metodo di riferimento.

Analogamente, ai fini della valutazione della media annuale del biossido di azoto è possibile utilizzare il metodo di misura con campionatori diffusivi definito dalla norma EN 16339:2025 «Ambient air - Method for the determination of the concentration of nitrogen dioxide by diffusive sampling» previa verifica, ai sensi delle procedure di approvazione di cui all'articolo 10, comma 6, che il campionatore diffusivo prescelto sia conforme alla norma e dia risultati equivalenti al metodo di riferimento.

Per la determinazione del carbonio organico e del carbonio elementare è possibile utilizzare metodi di misura differenti previa dimostrazione dell'equivalenza, nell'ambito delle procedure di approvazione di cui all'art. 10, comma 6, applicando il protocollo indicato nella CEN/TR 18076:2024 «Ambient air - Equivalence of automatic measurements of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) in PM».

Per le misurazioni indicative possono essere utilizzati sistemi di sensori a basso costo previa approvazione, ai sensi delle procedure di cui all'articolo 10, comma 6, quali sistemi idonei per le misurazioni indicative in conformità alle specifiche tecniche UNI CEN/TS 17660-1:2022 «Qualità dell'aria - valutazione della prestazione dei sistemi di sensori per la qualità dell'aria - Parte 1: Inquinanti gassosi nell'aria ambiente» e UNI CEN/TS 17660-2:2025 «Qualità dell'aria – Valutazione della prestazione dei sistemi di sensori per la qualità dell'aria - Parte 2: particolato nell'aria ambiente».

Per le misurazioni indicative degli inquinanti disciplinati dal presente decreto possono altresì essere utilizzati campionatori diffusivi, o altri metodi, previa dimostrazione che diano, nell'ambito delle procedure di approvazione di cui all'art.10, comma 6 e con riferimento alle Linee Guida della Commissione Europea di cui al successivo punto 3 di questo paragrafo, risultati che rispettino gli obiettivi di qualità per le misurazioni indicative definiti nell'allegato V".

Motivazione

La proposta è finalizzata a fare in modo che la verifica dell'equivalenza di strumentazione o metodi avvenga in modo omogeneo e rigoroso su tutto il territorio nazionale. Proposta condivisa con il MASE.

Proposta additiva (vincolante)

Allegato VIII

Al punto B, prima della lettera a) aggiungere i seguenti punti:

"1. *Informazioni sullo stato di attuazione delle direttive di cui all'art. 14 paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/2284*;

2. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico la cui attuazione è stata presa in considerazione a livello locale, regionale o nazionale per il raggiungimento degli obiettivi, quali:

Motivazione

Lo stato di attuazione delle direttive relative al controllo delle emissioni alla fonte è la base di partenza per la pianificazione per la qualità dell'aria. La direttiva parrebbe chiedere di prendere in considerazione almeno le misure in allegato VIII lettera B, anche quelle di competenza nazionale, attività che non può essere delegata alla pianificazione regionale. Proposta condivisa con il MASE.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Conforme all'originale verificata

Proposta additiva (vincolante)

Allegato VIII

Al punto B, dopo la lettera a), introdurre la lettera "*a bis) riduzione delle emissioni da impianti termici per la climatizzazione invernale, riducendo il periodo annuale e/o la durata giornaliera di attivazione in merito alle zone, di cui all'articolo 4, comma 2 del DPR 74/2013;*".

Motivazione

Nelle more dell'emanazione dell'aggiornamento del DPR 74/2013 e delle classificazioni dei Comuni nelle diverse zone climatiche, è necessario consentire alle Regioni, alle Province e ai Comuni di ridurre il periodo e /o gli orari di accensione degli impianti di riscaldamento. Proposta concordata con il MASE.

Proposta sostitutiva (vincolante)

Allegato VIII

Al punto B, la lettera l) è così sostituita *"l) provvedimenti relativi alla diffusione e alla realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli e per i combustibili alternativi;"*.

Motivazione

Appare necessario introdurre la misura relativa alla diffusione delle infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli. Proposta concordata con il MASE.

Proposta additiva (vincolante)

Allegato VIII

Al punto B), alla lettera m) dopo il punto 13) è aggiunto il punto "*14) limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti*".

Motivazione

La limitazione della circolazione è prevista solo come misura dei piani d'azione. Andrebbe inclusa anche fra le misure strutturali ordinarie di piano, posto che la sua attuazione come tale è già prevista da diversi piani regionali e da decreti nazionali (Decreto-Legge 12/09/2023 n.121 e Decreto-Legge 21/05/2025 n. 73). Proposta condivisa con il MASE.

Proposta additiva (vincolante)

Allegato IX

All'allegato IX, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti lettere:

"*f) limitazione o divieto di utilizzo di impianti di riscaldamento domestico a biomasse in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;*

g) limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il potere dei piani regionali di limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili;

h) provvedimenti per ridurre le emissioni prodotte dall'agricoltura, quali quelle legate alle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento e digestato, nonché alla pratica dell'abbruciamento degli sfalci e delle potature; ferma

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Conferenza Unificata SEGRETERIA

restando l'applicazione della normativa vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato, dei rifiuti, dei fertilizzanti e di tutela sanitaria e fitosanitaria".

Motivazione

La proposta di emendamento mira a definire un quadro chiaro e completo delle azioni d'emergenza necessarie a fronteggiare le situazioni di rischio per la salute della popolazione e la limitazione degli impianti a biomassa obsoleti è la principale misura. Si ritiene necessario che tutti i settori responsabili delle emissioni di inquinanti atmosferici o dei loro precursori siano oggetto di provvedimenti di emergenza, peraltro già contemplati in alcuni piani regionali vigenti. Proposta condivisa con il MASE.

Proposta sostitutiva (vincolante)

Allegato XI

Fra i Siti di monitoraggio per la determinazione del benzo(a)pirene e degli altri IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), per la Regione Puglia la tabella è così sostituita

Regione	***Comune di collocazione***	***Denominazione sito***	***Classificazione***
Puglia	*Brindisi*	*Via Taranto*	~~*Industriale*~~ *Urbana Traffico*
	[...]		
	Taranto	*Machiavelli*	~~*Fondo Urbano*~~ *Industriale Suburbano*

Motivazione

Errata classificazione. Condivisa con MASE.

Proposta sostitutiva (vincolante)

Allegato XI

Fra i Siti di monitoraggio per la determinazione del particolato ultrafine (UFP), per le Regioni Emilia-Romagna e Puglia, la tabella è così sostituita:

Regione	**Comune di collocazione**	**Denominazione sito**	**Classificazione**
Emilia-Romagna	~~**Modena**~~ **Fiorano Modenese**	S. Francesco	Urbana Traffico
Puglia	**Torchiarolo**	Don Minzoni	~~Fondo Urbano~~ Fondo Suburbano
Puglia	Taranto	Machiavelli	~~Fondo Urbano~~ Industriale Suburbano

Motivazione

Errata indicazione di un Comune ed errata classificazione. Condivisa con MASE.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata
SEGRETERIA

Proposta sostitutiva (vincolante)

Allegato XI

Fra i Siti di monitoraggio per la determinazione del Black Carbon (BC), per le Regioni Emilia-Romagna e Puglia, la tabella è così sostituita:

Regione	**Comune di collocazione**	**Denominazione sito**	**Classificazione**
Emilia-Romagna	~~**Modena**~~ **Fiorano Modenese**	S. Francesco	Urbana Traffico
Puglia	**Torchiarolo**	Don Minzoni	~~Fondo Urbano~~ Fondo Suburbano
Puglia	Taranto	Machiavelli	~~Fondo Urbano~~ Industriale Suburbano

Motivazione

Errata indicazione di un Comune ed errata classificazione. Condivisa con MASE.

Proposta sostitutiva (vincolante)

Allegato XI

Fra i Supersiti di fondo rurale della Rete Nazionale di Monitoraggio, per la Regione Lombardia la tabella è così sostituita:

Regione	**Fondo rurale**
Lombardia	~~Milano~~ – ~~**Pascal**~~ **Schivenoglia**

Motivazione

Si tratta di un refuso. La stazione Pascal ricade nei siti urbani mentre la corretta stazione rurale proposta dalla Regione Lombardia è Schivenoglia. Condivisa con MASE.

TITOLO II (Della qualità dell'aria indoor)

Le Regioni ritengono accoglibile la proposta pervenuta per le vie brevi dall'Ufficio Legislativo del MASE, per il tramite della Conferenza delle Regioni, di modificare l'articolo 26 (Gestione della qualità dell'aria indoor) dello schema di decreto legislativo demandando ad un successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'individuazione dei valori di riferimento e la disciplina dei criteri di valutazione e i metodi di verifica della qualità dell'aria indoor nelle strutture sanitarie, edifici scolastici e locali adibiti a uffici. Inoltre il Ministero propone di modificare il comma 3, dell'articolo 28 (Disposizioni transitorie e finali) con cui si dispone che il Titolo II si applichi a partire dal 1° gennaio 2030.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata
SEGRETERIA

Osservazioni

Le Regioni rilevano che "Nell'Allegato VIII, parte B, tra le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria è prevista anche la "pianificazione di città compatte". Al riguardo, considerato che il principio della compattezza urbana, volto anche al contenimento della dispersione insediativa e alla riduzione della mobilità veicolare, può incidere sulle modalità di organizzazione e trasformazione degli insediamenti, si propone di valutare l'opportunità di integrare tale previsione con un richiamo alla tutela e al potenziamento delle infrastrutture verdi e blu, della copertura arborea e delle superfici permeabili. Tale integrazione consentirebbe di coordinare le misure di pianificazione urbana finalizzate alla qualità dell'aria con gli obiettivi di qualità ambientale e adattamento climatico degli insediamenti, nonché con quelli stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/1991 in materia di ripristino degli ecosistemi urbani, evitando che il riferimento alla città compatta possa essere interpretato esclusivamente in termini di incremento della densità insediativa".

Roma, 26 ottobre 2026